



CIRCOLARE N. 1/2011

Illustriamo nella presente circolare le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità – L. 13/12/2010 n. 220/10, pubblicata nel S.O. n. 281 alla G.U. n. 297 del 21/12/2010 (ex legge finanziaria) e dal D.L. n. 225 del 29/12/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 303 del 29/12/2010.

Evidenziamo inoltre altre novità fiscali di particolare interesse in vigore dal 2011 (parte C della circolare), anticipando di seguito quanto previsto in materia di VIES, vista la rilevanza di tale disposizione.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER L'AMMISSIONE AGLI ELENCHI VIES

Con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 è stata data attuazione a quanto previsto dal D.L. 78/2010 per i soggetti che svolgono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato; tali soggetti, qualora volessero porre in essere operazioni intracomunitarie, sono tenuti alla presentazione di una apposita istanza al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Tale istanza (che per semplificazione alleghiamo in calce al presente modello – all. 1) deve essere presentata in maniera cartacea entro il 29 gennaio 2011 ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate; in assenza di espresso diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria, decorsi 30 giorni dalla presentazione, i contribuenti verranno iscritti nell'elenco (VIES) dei soggetti autorizzati ad operare con soggetti economici domiciliati nell'Unione Europea.

Sono esonerati da tale comunicazione i seguenti soggetti:

- coloro che per i periodi di imposta 2009 e 2010 hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi e che per il 2009 hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA;

- coloro che avendo iniziato l'attività ai fini IVA successivamente al 31 maggio 2010, hanno compilato, nei modelli AA7/AA9, il campo "Operazioni intracomunitarie".

La mancata presentazione dell'istanza entro il 29 gennaio 2011 determina, con decorrenza 28 febbraio 2011, l'automatica cancellazione del contribuente dagli elenchi (Vies) dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie, con conseguente sospensione della soggettività attiva e passiva dello stesso (la conseguenza più immediata è che un acquisto fatto da un soggetto residente in Italia, non rientrante nell'elenco Vies, da un fornitore comunitario (es. francese), non può venire da questi fatturato senza Iva (in tal caso perciò la fattura avrà "Iva francese" e non si applicherà per il contribuente residente il meccanismo del reverse charge per l'assolvimento dell'imposta).

Tenuto conto che anche occasionalmente e per modesti importi potrebbero essere poste in essere da chiunque operazioni intracomunitarie (es. acquisto di libri via internet), **consigliamo i clienti di predisporre e presentare l'istanza sulla base del modello allegato, seguendo le note per la compilazione, avendo cura di farci avere copia dell'istanza sottoscritta e della relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, per i nostri archivi.**

A) NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA'

1. NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Art. 1, comma 48 – proroga della detrazione del 55%

La legge di stabilità ha prorogato al 2011 la detrazione Irpef o Ires del 55% per i costi sostenuti per il risparmio energetico degli edifici (quali ad esempio sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari, installazione di pareti isolanti, di finestre ed infissi, ecc.).

Per l'applicazione dell'agevolazione valgono le regole dei precedenti esercizi, anche in termini di imputazione della spesa (criterio di cassa per le persone fisiche e di competenza per le imprese), oltre che di tetto massimo della stessa (diverso a seconda della tipologia dell'intervento), con la sola eccezione del periodo di ripartizione della detrazione, che passa da cinque a dieci quote annuali.

Art. 1, comma 54 – detrazioni irpef per non residenti

Anche per il 2011 possono essere riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia alle persone fisiche non residenti. Le persone residenti in uno degli Stati della UE o degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo possono attestare il possesso dei requisiti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre per i residenti in uno Stato diverso da quelli sopra indicati, che vivono in Italia, occorrerà produrre apposita documentazione per beneficiare della detrazione per familiari a carico, che in tutti i casi spetta qualora il reddito di tali soggetti sia inferiore ad € 2.840,51.

Art. 1, comma 25 – credito di imposta per ricerca

Viene attribuito un credito di imposta, nel limite di 100 milioni di Euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito spetta in relazione agli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale che dovrà essere stabilita con apposito decreto interministeriale.

2. NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1, commi 15 e 16 – leasing immobiliare

Per i contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali per natura (categorie catastali A/10, B, C e D) stipulati dopo il 1 gennaio 2011, è previsto l'assolvimento delle imposte ipotecarie e catastali in misura piena ($1\% + 3\% = 4\%$) al momento dell'avvio del contratto; il sistema sino ad ora vigente prevedeva invece il pagamento di tali imposte per il 50% al momento di avvio e per il 50% al momento del riscatto dell'immobile ($2\% + 2\% = 4\%$), calcolate sul valore venale dell'immobile (prezzo di riscatto + quota capitale di tutti i canoni periodici).

In vigore di contratto, andava corrisposta l'imposta di registro dell'1% (obbligo di registrazione del contratto in termine fisso) sui canoni annuali, che poi veniva scomputata dalle imposte ipotecarie dovute al momento del riscatto. Dal 2011 il contratto va invece sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso.

Per i contratti attualmente in corso, le imposte ipocatastali residue del 2%, che andavano versate al momento del riscatto, dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo 2011, secondo modalità da stabilirsi con un provvedimento delle Entrate; sull'importo calcolato è applicato uno sconto del 4% per ciascun anno di durata residua del contratto.

Art. 1, comma 86 – modifiche Iva cessione fabbricati

Viene variato il comma 8 bis dell'art. 10 del DPR 633/72, con la modifica del termine per la cessione con Iva di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici degli stessi (direttamente o mediante contratto di appalto), che passa da quattro a cinque anni.

La legge prevede come regola generale che la cessione di fabbricati a destinazione abitativa (categoria catastale A, con esclusione dell'A/10) venga effettuata esente da Iva, con eccezione per le cessioni effettuate dalle imprese che li hanno costruiti (o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione), entro cinque anni (al posto del vecchio termine di quattro) dall'ultimazione; tali cessioni andranno perciò fatturate con applicazione dell'Iva.

E' stato chiarito (circ. 12/E/2007) che l'ultimazione della costruzione avviene con la presentazione della dichiarazione di fine lavori in catasto; in ogni caso si considera ultimato il fabbricato che viene concesso in uso a terzi, anche prima della presentazione della citata dichiarazione di fine lavori.

Tale modifica favorisce le imprese cedenti, le quali hanno un anno in più di tempo per evitare che la cessione esente determini nell'anno di vendita problemi di pro-rata generale (art. 19 DPR 633/72) per la detrazione dell'Iva sugli acquisti, o di rettifica della detrazione Iva per i beni strumentali, compresi gli immobili (art. 19-bis 2 DPR 633/72).

Art. 1, comma 41 – agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

Viene confermata anche per gli anni 2011 e seguenti l'agevolazione a favore dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli professionali (Iap) nonché delle società agricole aventi la medesima qualifica (prevista dal D.Lgs. 99/2004), consistente nell'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa di € 168,00 per ciascuna, per gli atti a titolo oneroso relativi all'acquisto di terreni agricoli; per tali compravendite rimane sempre dovuta l'imposta catastale dell'1%.

3. NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 1, commi 18-22; modifiche in materia di ravvedimento operoso

Vengono inasprite le sanzioni per il ravvedimento operoso (contribuente che ha commesso una violazione ed intenda regolarizzarla nei termini di legge).

A partire dal 1 febbraio 2011, le sanzioni per gli omessi versamenti di tributi, spontaneamente regolarizzati entro 30 giorni dalla scadenza in assenza di ispezioni o verifiche passano da 1/12 ad 1/10 del minimo; pertanto, considerato che la sanzione prevista è del 30% dell'importo non versato, il ravvedimento entro 30 giorni (c.d. breve) sarà pari al 3% dell'importo non versato.

Inoltre, qualora la regolarizzazione di una violazione formale o sostanziale avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la stessa è stata commessa (violazione commessa nel 2010 e regolarizzata entro il 30 settembre 2011,

termine per l'invio del mod. Unico per l'anno 2010), la sanzione risulta ridotta ad 1/8 del minimo (anziché ad 1/10 come precedentemente previsto).

Infine, viene previsto che se la presentazione di una dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine di scadenza originario, il ravvedimento permette la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo (vecchio importo pari ad 1/12 del minimo). Va detto che se una dichiarazione viene presentata nei 90 giorni successivi all'originaria scadenza, la stessa si considera validamente presentata.

Art. 1, commi 18-22; modifiche in materia di accertamento con adesione

La finanziaria prevede che le sanzioni ordinariamente applicabili in caso di accertamento con adesione ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e delle altre imposte indirette (es. imposta di registro) passino da 1/4 del minimo ad 1/3 del minimo. I nuovi importi si applicano agli avvisi definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 febbraio 2011.

Nel caso di integrale adesione ai Processi Verbali di constatazione (PVC) ed agli inviti al contraddittorio, posto che la norma prevede che nel caso di utilizzo di questi istituti le sanzioni previste per l'accertamento con adesione si riducono della metà, le stesse dovrebbero passare da 1/8 del minimo (vecchio importo) ad 1/6 del minimo (sempre agli atti emessi dal 1 febbraio 2011), anche se rimangono delle perplessità con riferimento ai PVC, posto che tali atti possono essere emessi anche dalla Guardia di Finanza, oltre che dall'Agenzia delle Entrate (in difetto di coordinamento di disposizioni di legge, verrebbe da dire che i PVC dell'Agenzia delle Entrate sono definibili con il pagamento di 1/6 delle sanzioni, mentre quelli emessi dalla GDF con il pagamento di 1/8 delle sanzioni, cosa che appare poco praticabile).

Art. 1, commi 18-22; modifiche in materia di conciliazione giudiziale

Per l'istituto della conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92), viene previsto che le sanzioni vengano applicate in misura pari al 40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dall'applicazione della conciliazione, in luogo del vecchio limite di 1/3. Anche tale novità si applica ai ricorsi presentati dal contribuente dal 1 febbraio 2011.

Novità anche in materia di definizione delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 (definizione delle sole sanzioni con pagamento di 1/3 delle stesse, in luogo della vecchia riduzione ad 1/4, a partire dagli atti emessi dal 1 febbraio 2011).

Art. 1, commi 18-22; modifiche in materia di accertamento parziale

Vengono ampliate ed estese le possibilità di utilizzo dello strumento dell'accertamento parziale (art. 41 bis DPR 600/73 per le imposte dirette e art. 54 DPR 633/72 per l'Iva); ciò anche se tale strumento era stato concepito come mezzo specifico e circoscritto di indagine, soprattutto a fronte di situazioni in cui vi fosse un'evidente ed incontrovertibile evasione di imposta, in deroga alla regola generale in materia di unicità dell'accertamento in capo al contribuente.

4. NOVITA' FISCALI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1, comma 39 – eliminazione aumento contributivo

E' stato cancellato dalla legge di stabilità l'aumento dei contributi previdenziali dello 0,09% a carico dei lavoratori, previsto dalla legge 247/07. Ciò incide anche sulle aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati (soggetti iscritti alla gestione separata Inps). Pertanto, per tali soggetti, le aliquote contributive per il 2011 risultano essere le seguenti (invariate rispetto al 2010):

- 17,00 % per i soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione;
- 26,72 % per i soggetti privi di altra copertura previdenziale.

Art. 1, comma 47 – detassazione premi di produttività

La legge di stabilità prevede la detassazione dei premi di risultato per il 2011, incentivando le somme erogate dalle imprese e studi professionali anche senza la sottoscrizione di contratti collettivi aziendali.

Gli incentivi riguardano gli importi erogati in relazione ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'importo agevolabile ammonta ad un massimo di € 6.000,00 lordi, cui applicare un'imposta del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali; i beneficiari possono essere i titolari di lavoro dipendente non superiore, nel 2010, ad € 40.000,00, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva.

5. NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Art. 1, comma 123 – tributi comunali

La finanziaria conferma anche per il 2011 il blocco degli aumenti dei tributi comunali, con la sola eccezione della tassa rifiuti (Tarsu o TIA – Tariffa Igiene Ambientale), sino all'attuazione del federalismo fiscale. Il blocco all'aumento riguarda:

- Tosap;
- Ici;
- Addizionale comunale Irpef;
- Imposta sulla pubblicità;
- Canone di autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari,

mentre non sono soggetti al blocco degli aumenti la tassa rifiuti (Tarsu o TIA), la Cosap e l'incremento dei valori di riferimento delle aree edificabili (con conseguenti ripercussioni dirette ai fini ICI).

B) NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO MILLEPROROGHE

Il c.d. decreto milleproroghe prevede una serie di rinvii di scadenze di vari adempimenti; fra i principali, ricordiamo lo spostamento dell'originaria scadenza a quella del 31 marzo 2011 per:

- obbligo di comunicazione mensile telematica da parte dei sostituti di imposta dei dati su retribuzioni e contributi (con decorrenza per gli stipendi di gennaio 2011);

- presentazione delle mappe catastali degli edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto per la regolarizzazione delle c.d. case fantasma;
- possibilità per i soggetti obbligati all'invio del modello EAS, in caso di inadempienza, di sanare l'irregolarità mediante invio in ritardo del citato modello.

Inoltre, fra le proroghe c.d. "onerose" vengono previste:

- proroga al 31/12/2011 del 5 per mille con riferimento all'irpef relativa ai redditi dell'anno 2010;
- proroga al 31/12/2011 della deduzione forfetaria dal reddito di impresa dei distributori di carburante;
- proroga al 30/06/2011 delle disposizioni agevolative per il settore cinematografico, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F 24.

C) ALTRE NOVITA' IN VIGORE DAL 2011

I) Modifica del tasso legale di riferimento

Con decorrenza 1 gennaio 2011 la misura del saggio legale di interesse previsto dall'art. 1284 c.c. viene fissata all'1,5% in ragione d'anno; per il 2010 il tasso legale di interesse era fissato all'1% sempre su base annua. La modifica incide ad esempio nel calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento.

II) divieto di compensazioni per contribuenti con ruoli

Il 1 gennaio 2011 entra in vigore quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 78/2010 in tema di divieto di compensazione dei crediti tributari.

La norma in oggetto, intitolata "*preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*", vieta la compensazione di crediti per imposte erariali (Irpef, Ires, Iva), fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore ad € 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (che risulta fissato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento); il mancato rispetto della disposizione è sanzionato con il 50% dell'importo indebitamente compensato.

Non rientrano nella disciplina restrittiva le somme relative a tributi locali, i contributi previdenziali ed altri tributi quali multe stradali, mentre è dubbia l'applicazione di quanto previsto con riferimento all'Irap (si attendono chiarimenti in tal senso).

Altro aspetto non chiaro è quello relativo a debiti iscritti a ruolo prima del 1 gennaio 2011 e non pagati a tale data; autorevoli commenti ritengono che rientrino solamente i ruoli notificati dopo il 1 gennaio 2011.

La disposizione in oggetto non si applica in pendenza di ricorso, anche se tale aspetto va coordinato con quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 78/2010, che prevede l'esecutività degli avvisi di accertamento emessi dal 1 luglio 2011; tali atti infatti conterranno l'intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso (sessantesimo giorno dalla notifica dell'accertamento), senza dover attendere l'emissione del ruolo e della relativa cartella per iscrizione provvisoria.

In caso di rateizzazione del debito, il provvedimento che concede il pagamento rateizzato permette al contribuente che rispetti il pagamento di tutte le rate di non incorrere nella sanzione del 50% prevista per indebita compensazione.

Alla luce di ciò, Vi preghiamo di volerci comunicare con tempestività eventuali Vostre posizioni debitorie per ruoli definitivi, al fine di evitare possibili indebite compensazioni.

III) comunicazioni rilevanti ai fini Iva

Il provvedimento attuativo 22/12/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplina quanto previsto dall'art. 21 del D.L. 78/2010 per i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (c.d. spesometro).

Tale provvedimento attua l'obbligo di comunicazione telematica, a partire dal 2011, delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad Euro 3.000,00; l'onere è posto a carico di tutti i soggetti passivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso dell'esercizio, i corrispettivi dovuti dall'acquirente o committente risultano superiori ad Euro 3.000,00 al netto dell'Iva; la soglia viene elevata ad € 3.600,00 (Iva compresa) per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

I contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, saranno oggetto di comunicazione qualora l'operazione da comunicare riguardi corrispettivi dovuti in un anno solare complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.

Non sono soggette a comunicazione le operazioni già monitorate dall'amministrazione finanziaria, vale a dire:

- a) le importazioni e le esportazioni di cui all'art. 8, c. 1 lettere a) e b) del DPR 633/72;
- b) le operazioni intrattenute con soggetti residenti in Paesi c.d. Black List;
- c) le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 29/09/1973 n. 605;
- d) le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione, effettuate sino al 30/04/2011; si tratta in sostanza delle operazioni nei confronti di privati, che assumono rilevanza a partire dal 1 maggio 2011, e che costringeranno pertanto gli operatori (in particolare commercianti al dettaglio) all'identificazione dei propri clienti mediante documento di identità e codice fiscale.

Con riferimento a quanto indicato alla precedente lettera d), a partire dal prossimo mese di maggio, saranno pertanto interessati all'adempimento in questione soggetti ad esempio come un gioielliere che cede un orologio, piuttosto che un negozio di arredamenti che vende una cucina, o ancora, di un negozio di abbigliamento che cede un capo di abbigliamento pregiato.

Oltre al comparto del commercio, anche il mondo delle prestazioni di servizi può essere direttamente interessato. Così ad esempio, un artigiano edile che effettua un intervento su un'abitazione privata dovrà procurarsi i dati anagrafici del committente anche se emette una ricevuta fiscale.

La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello oggetto di comunicazione (per il 2011, 30 aprile 2012).

Per il periodo di imposta 2010, il limite per la comunicazione viene elevato ad € 25.000,00, con obbligo di invio entro il 31 ottobre 2011.

IV) modifiche alla territorialità di talune prestazioni di servizi

A partire dal 1 gennaio 2011 le prestazioni di servizi individuate dall'art. 7 quinquies del DPR 633/72 (ad esempio: servizi culturali, artistici, scientifici; le fiere ed esposizioni, compresi i servizi degli organizzatori di tali attività, nonché le prestazioni accessorie) effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, risulteranno soggette ad Iva, anziché con riferimento al luogo in cui sono effettivamente svolte, nello Stato in cui è stabilito il committente, secondo la regola generale prevista dall'art. 7 ter del DPR 633/72.

Con riferimento alle fiere ed esposizioni, restano invece invariate (tassazione nel Paese di svolgimento della manifestazione) l'accesso (biglietti di ingresso) e le relative prestazioni accessorie, rese nei confronti di chiunque (privati e soggetti passivi di imposta).

V) correzione comunicazioni con Paesi "Black List"

Scade il 31 gennaio 2011 il termine per regolarizzare, senza l'applicazione di sanzioni, eventuali violazioni relative alle comunicazioni delle operazioni effettuate con soggetti economici di Paesi "Black List"; le comunicazioni regolarizzabili (tramite l'invio di una comunicazione telematica integrativa) sono quelle del terzo trimestre 2010, per i soggetti tenuti all'invio telematico con cadenza trimestrale, ovvero quelle dei mesi da luglio a novembre compresi (soggetti tenuti all'invio mensile).

VI) reverse charge Iva per telefoni cellulari e p.c. microprocessori

A partire dal 1 aprile 2011 le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori va effettuata con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*), che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo all'acquirente, anziché come normalmente avviene in capo al cedente, che pertanto emetterà una fattura senza applicazione dell'Iva.

Viene precisato che per quanto riguarda i p.c., il meccanismo dell'inversione contabile si applica solo ai componenti che costituiscono dispositivi a circuito integrato come i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L'Agenzia precisa inoltre che il *reverse charge* si applica alle sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva e, quindi, non a quella del commercio al dettaglio, con esclusione altresì delle cessioni di beni da parte di contribuenti minimi.

* * *

Lo Studio Reggiori e Associati rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

Varese, 10 gennaio 2011

AII. 1

**FAC SIMILE ISTANZA DA PRESENTARE A CURA DEI CONTRIBUENTI CON PARTITA
IVA AD UN UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

DATI DEL CONTRIBUENTE

**Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese**

Il sottoscritto, nato a, il/...../....., residente a(.....), in via n., avente C.F., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società "....." con sede in (.....) via, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di, P.IVA

dichiara

di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331.

La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010.

A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata anteriormente/posteriormente* alla data del 31 maggio 2010.

Luogo....., data

Società/Impresa individuale
(Legale rappresentante/Titolare)

* cancellare la parola che non interessa (per dichiarazione di inizio attività si intende l'apertura della Partita Iva).